

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

(Provincia di Trento)

schema ATTO DI CONCESSIONE

AD USO PASCOLO DELLE MALGHE COMUNALI GRASSI, BAITON
DEL GELOS E CAMPIO' – BENI GRAVATI DAL DIRITTO DI USO
CIVICO

Tra le Parti:

- **COMUNE DI RIVA DEL GARDA** – (codice fiscale n. 84001170228 -
Partita Iva 00324760222) rappresentato dal Signor _____, (codice
fiscale _____), domiciliato per la carica in Riva del Garda
presso la sede municipale, il quale interviene ed agisce in qualità di
Funzionario Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del
Comune di Riva del Garda a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta
Municipale del _____ n. _____;

- _____ – (codice fiscale _____) nato a
_____ (____) il _____, residente a _____ in Via
_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di
titolare dell'impresa individuale _____ – Partita Iva
_____, iscritta alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di _____ al n. _____, n. R.E.A. TN-
_____;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Riva del Garda è proprietario tavolare degli immobili, terreni
e fabbricati costituenti i complessi Malga Grassi (pp.edd. 949 e 1068;
pp.ff. 140/1, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181 e 182 C.C. Riva),

Malga Baiton del Gelos (p.ed. 3870 e p.f. 140/1 C.C. Riva) e Malga Campiò (p.ed. 798; pp. ff. 136, 137, 138, 139 e 140/1 C.C. Riva), quali beni soggetti al diritto di uso civico per tutti i censiti del Comune di Riva del Garda;

- l'area di Malga Grassi comprende una struttura adibita ad abitazione del pastore (p.ed. 949 C.C. Riva), stalla e stallone (p.ed. 1068 C.C. Riva) ed un terreno ad uso pascolo di lordi ha 16,6; l'area di Malga Baiton del Gelos comprende una struttura costituita da un piccolo locale per deposito attrezzi ed uno stallone per complessivi mq. 1.340,00 e da un terreno ad uso pascolo di lordi ha 2,60; l'area di Malga Campiò comprende invece un edificio adibito ad abitazione pastore in corso di ristrutturazione, una stalla attualmente in carente stato di conservazione ed un'area prativa di lordi ha 2,10;
- in gennaio, in sede di sessione forestale 2023, il Comune ha pubblicato all'albo pretorio comunale l'avviso atto a verificare l'interesse, da parte dei residenti titolari di uso civico o di altri richiedenti, all'esercizio dell'alpeggio estivo con pascolamento per il periodo 2023 – 2027 (durata del piano strategico nazionale della Politica Agricola Comune - PAC);
- entro il termine fissato dell'8 febbraio 2023 per manifestare l'interesse alla cessione in godimento ai fini del pascolo delle malghe comunali Grassi, Baiton del Gelos e Campiò oggetto del presente disciplinare, è pervenuta unicamente al domanda prot. 4819 di data 2/02/2023 da parte del Sig. Lorenzi Niccolò, titolare dell'omonima azienda agricola, mentre non sono pervenute richieste per l'esercizio del diritto di uso civico gravante sulle suddette aree;

• richiamata la Legge Provinciale 19/07/1990, n. 23 che al comma 3 dell'art. 39 prevede la facoltà di ricorrere alla trattativa diretta per la cessione in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, nei confronti di aziende agricole o loro forme associative iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), nel caso in cui l'importo contrattuale non ecceda quello previsto dall'art. 21, comma 4;

• con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____ è stato stabilito di affidare in concessione ai fini del pascolo, in deroga alla Legge n. 203/1982 per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, i miglioramenti, ecc. e nei modi previsti dalla sopra citata L.P. n. 23/1990, alla ditta individuale Lorenzi Niccolò di Riva del Garda, le malghe comunali Grassi, Baiton del Gelos e Campiò, con facoltà di utilizzo di parte dei locali ed infrastrutture ai fini del ricovero animali e riparo del malghese, come meglio descritto negli allegati disciplinari tecnico-economici;

• in capo all'azienda aggiudicataria è stata effettuata d'ufficio, con esito positivo, la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta e all'assenza di cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole della provincia di Trento ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Riva del Garda, come sopra rappresentato, di seguito denominato anche “Amministrazione concedente” dà in concessione al Sig. Lorenzi Niccolò – titolare dell'omonima impresa individuale con sede legale a Riva del Garda – loc. Campi (TN), di seguito denominato anche “Concessionario”, il quale accetta, ai fini dell'alpeggio estivo, l'uso e la gestione dei terreni a pascolo delle malghe comunali denominate “Malga Grassi” (ha lordi 16,6), identificata catastalmente dalle pp.edd. 949 e 1068 e pp.ff. 140/1, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181 e 182 C.C. Riva, “Malga Baiton del Gelos” (ha lordi 2,6), identificata catastalmente dalla p.ed. 3870 e parte della p.f. 140/1 C.C. Riva e “Malga Campiò” (ha lordi 2,1) identificato catastalmente dalle p.ed. 798 e pp.ff. 136, 137, 138, 139 e 140/1 C.C. Riva – tutti beni soggetti al diritto di uso civico, con facoltà di utilizzo, ai fini del ricovero animali e riparo del malghese, di parte e delle strutture, come meglio descritto negli allegati disciplinari tecnico-economici, parte integrante e sostanziale del presente atto. Le aree pascolive delle suddette malghe comunali sono opportunamente identificate dalle planimetrie e dagli elenchi particellari di riferimento allegati al presente contratto sotto le lettere A), B) e C).

ART. 2 - DEROGHE

Il Concessionario dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere i terreni e le strutture e di ritenerli idonei ai fini dell'alpeggio estivo; dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 della Legge n. 203/1982, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui all'art. 43 della Legge 203/1982, sia al diritto

di esecuzione di qualsiasi miglioramento a sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della Legge n. 203/1982 fatto salvo quanto previsto in appresso, sia in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta legge e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto. Le aree e le relative strutture sono concesse esclusivamente ai fini dell'alpeggio estivo con divieto di usi diversi e non autorizzati dall'Amministrazione concedente.

Il Concessionario si impegna a gestire le aree e le strutture in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, curandone scrupolosamente la manutenzione ordinaria ed assicurando un'efficiente gestione silvo-pastorale nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente concessione e sui allegati.

ART. 3 - DURATA

In deroga all'art. 52 della Legge n. 203/1982, la presente concessione ha una durata di 5 stagioni d'alpeggio (2023-2027), ognuna con decorrenza dalla data del verbale di consegna di ciascuna malga e termine alla data di riconsegna delle stesse. I verbali di consegna/riconsegna e carico/scarico delle singole malghe verranno redatti annualmente in accordo con l'Amministrazione concedente dal personale del Servizio di custodia Forestale competente per territorio, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. del 14/04/2011, n. 8-66/Leg. - Regolamento concernete le disposizioni forestali in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11/2007). Al termine dell'ultima stagione d'alpeggio 2027, il presente contratto di concessione verrà a scadere di diritto e di fatto, senza necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo tacito. La durata minima dei periodi di

alpeggio annuali e le modalità di comunicazione delle date di inizio e fine monticazione alla proprietà sono stabilite per ciascuna malga nei disciplinari tecnico-economici allegati al presente disciplinare. Ogni anno al termine della stagione di monticazione il Concessionario provvederà a restituire le strutture legate alla presente concessione libere da persone, animali o cose, nella piena disponibilità del Comune di Riva del Garda, consegnando le chiavi direttamente all'Ufficio Patrimonio del Comune o al personale di custodia forestale.

ART. 4 – USO CIVICO

Le aree e le strutture oggetto del presente contratto di concessione sono gravate da vincolo d'uso civico ai sensi della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e disciplinate dalla Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg.

Il Concessionario si impegna a garantire la monticazione dei capi di proprietà dei censiti di Riva del Garda titolari di uso civico, qualora richiesto. La comunicazione del numero dei capi dei censiti per i quali dovrà essere garantita la monticazione verrà fornita annualmente al Concessionario entro il 31 marzo di ogni anno.

Le destinazioni principali delle malghe ed i relativi carichi ottimali di bestiame sono puntualmente descritti nei disciplinari tecnico-economici allegati al presente atto.

ART. 5 - CANONE

In deroga agli artt. 8 e seguenti della Legge n. 203/1982, il canone di concessione complessivo dovuto dal Concessionario per ogni stagione d'alpeggio presso le tre malghe comunali Grassi, Baiton del Gelos e Campiò

viene fissato in euro 2.200,00= (duemiladuecento/00), da pagare in unica rata entro il 30 settembre 2023 di ogni anno, mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPa, utilizzando l'avviso di pagamento riportante il codice IUV inviato dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Riva del Garda. Il canone è soggetto, a partire dal secondo anno, ad aggiornamento automatico, senza che occorra esplicita domanda dell'Amministrazione concedente, mediante applicazione del 100% del coefficiente di adeguamento dei canoni di affitto dei terreni agricoli approvato annualmente con determinazione dirigenziale del Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone annuale di concessione entro il termine stabilito costituisce causa di risoluzione del contratto a danno e spese del Concessionario. In caso di ritardato pagamento sono comunque dovuti dal Concessionario, senza necessità di messa in mora, gli interessi moratori determinati al saggio di interesse legale corrente, maggiorato di due punti percentuali.

ART. 6 – UTILIZZO COMUNALE

Per tutto il periodo di validità della concessione, l'Ente proprietario si riserva l'utilizzo dei locali concessi presso l'immobile denominato "casina" p.ed. 949 C.C. Riva ai fini dello svolgimento di attività dallo stesso organizzate, promosse o patrocinate. Allo scopo il Concessionario si impegna, a semplice richiesta dell'Ente proprietario, a garantirne la messa a disposizione.

ART. 7 - GARANZIE

Il Concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni fissate nei "Disciplinari tecnico-economici per le concessioni d'uso delle malghe "Grassi", "Baiton del Gelos" e "Campiò", allegati subb. 1), 2) e 3) al

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ed accettare integralmente il contenuto e le sanzioni previste in caso di inottemperanza.

Il Concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Riva del Garda, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse venire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato agli immobili e alle cose esistenti negli immobili concessi in uso. Il Concessionario è tenuto a provvedere per l'intera durata della concessione alla stipula di una polizza assicurativa a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi, dipendenti dalla propria attività e dall'uso degli immobili, con un massimale unico di almeno Euro 1.500.000,00= (unmilione cinquecentomila/00), considerando l'Ente proprietario come terzo.

L'idoneità della polizza assicurativa dovrà essere approvata dal Comune e copia della stessa dovrà essere depositata prima della consegna della malga.

Le parti prendono atto che gli immobili a servizio delle suddette malghe comunali, in parte messi a disposizione per il ricovero animali e riparo del malghese, sono coperti da assicurazione "All Risks" nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in vigore per il proprio patrimonio.

L'esercizio del pascolo, esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore dell'allevatore autorizzato per qualunque causa e perdita dallo stesso subita. Il pascolo va esercitato con vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario, in conformità con la L.P.

11/2007 in materia forestale. Non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori adulti.

ART. 8 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il Concessionario ha prodotto una cauzione pari alla prima annualità del rapporto concessorio ovvero Euro 2.200,00= (duemiladuecento/00), contenente, se costituita tramite fideiussione, l'espressa clausola di riscossione a semplice richiesta da parte del Comune e senza possibilità di opporre eccezioni di qualsivoglia natura da parte del fideiussore, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, valevole fino allo svincolo da parte dell'Ente garantito dopo l'ultima riconsegna delle aree ed infrastrutture concesse nella stagione d'alpeggio 2027.

L'eventuale polizza fideiussoria depositata deve riportare l'espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione Comunale. Qualora nel corso del rapporto il concedente, in dipendenza di inadempimenti contrattuali del concessionario, ovvero avvalendosi delle facoltà previste dal contratto, dovesse azionare la fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garantito entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Riva del Garda.

ART. 9 – REVOCA, DECADENZA E RISOLUZIONE

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare il presente contratto di concessione d'uso, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita della stagione d'alpeggio 2027, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il

concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato dall'Amministrazione concedente, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata dal Concessionario in grave difformità alle Leggi o Regolamenti, a quanto contenuto nel presente atto e negli allegati disciplinari tecnico-economici subb. 1 2 e 3, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino delle condizioni prescritte, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione concedente, sia per l'applicazione delle penalità o sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La presente concessione si risolve nel caso di:

- a) gravi carenze nella gestione ed uso dei pascoli assegnati;
- b) mancato esercizio del pascolo o malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo ottimale fissato all'art. 5 degli allegati disciplinari tecnico-economici per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- c) mancato pagamento del canone annuo di concessione;
- d) ritardo superiore a 15 gg rispetto ai periodi di carico/scarico delle malghe indicati all'art. 4 degli allegati disciplinari tecnico-economici;
- e) cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- f) gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto ovvero nel caso di gravi violazioni di legge.

Nel caso si verificassero le inadempienze/violazioni di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva inoltre di escludere il Concessionario da ogni assegnazione dei pascoli per le stagioni d'alpeggio future.

ART. 10 – PRESTAZIONE ENERGETICA

Le parti prendono atto che la p.ed. 1068 C.C. Riva (stalla e stallone Malga Grassi), p.ed. 949 C.C. Riva (casina Malga Grassi) e p.ed. 3870 C.C. Riva (stalla Malga Baiton del Gelos) non sono soggette all'applicazione della normativa in materia di prestazione energetica D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in quanto trattasi di edifici rurali non residenziali sprovvisto di impianti di climatizzazione, pertanto le parti omettono la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente atto.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula del presente disciplinare sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Le spese che dovessero essere anticipate dall'Amministrazione comunale sono soggette a rimborso da parte del Concessionario.

Il presente contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro nella misura dello 0,50% del suo valore ai sensi dell'art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il concessionario dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in _____ . Il concedente elegge domicilio presso la propria sede

legale in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre 5 – Palazzo Pretorio.

ART. 13

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili al regime delle concessioni.

I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato esaminato, discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce riguardanti ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, l'esecuzione dei miglioramenti e la durata legale, e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L. 3.05.1982, n. 203.

Il presente atto è redatto in unico originale depositato presso il Comune di Riva del Garda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva del Garda, _____

IL CONCEDENTE: COMUNE DI RIVA DEL GARDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

IL CONCESSIONARIO: DITTA INDIVIDUALE LORENZI NICCOLO'

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI MALGA GRASSI

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente documento, denominato “**disciplinare tecnico – economico**”, fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione delle malghe comunali comprendente “Malga Grassi” sita nel Comune di Riva del Garda in località Grassi nella frazione di Campi.

L'oggetto del contratto è l'utilizzo della malga considerata nel suo complesso di pascolo, bosco e infrastrutture, come meglio descritte al successivo art. 2, secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle destinazioni e consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

Le superfici qui definite e disciplinate rappresentano le porzioni di territorio realmente pascolabili su cui la proprietà ritiene tassativo l'esercizio del pascolo. Le stesse sono comprese nelle UPAS dello schedario ufficiale PAT.

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	-	-
bosco	0,3	0,1
improduttivi	0,5	-
pascolo magro	2,4	1,5
pascolo pingue	13,4	13,2
Tot	16,6	14,8

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	RIVA	p.f.	140/1	10.953.662	78.853
2	RIVA	p.f.	175	18.255	18.163
3	RIVA	p.f.	176	3.705	3.705
4	RIVA	p.f.	178	17.131	12.038
5	RIVA	p.f.	179/1	31	31
6	RIVA	p.f.	179/2	1.474	1.474
7	RIVA	p.f.	180	1.007	1.007
8	RIVA	p.f.	181	8.976	8.976
9	RIVA	p.f.	182	54.299	40.017

Tra gli immobili la malga comprende:

- locale adibito a stalla lato sud-ovest dell'edificio p.ed. 1068 C.C. Riva "ex stallone";
- locale adibito a deposito attrezzi lato nord-est dell'edificio graffato alla p.ed. 1068 C.C. Riva "stalla";
- uso non esclusivo locale piano terra (cucina e servizi igienici) dell'edificio p.ed. 949 C.C. Riva "casina".

Tra i manufatti la malga comprende la fontana abbeveratoio sottoposta a vincolo storico/artistico D.Lgs. n. 42/2004).

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

La malga è servita da allacciamento all'energia elettrica. L'acqua fornita alla malga proveniente da sorgenti dedicate presenti in loco, non ha sistema di potabilizzazione comunale ed è pertanto escluso qualsiasi utilizzo che non sia quello di abbeveraggio zootecnico. L'eventuale impiego per consumo umano dev'essere effettuato previa bollitura.

Art. 3 Destinazione della malga

La malga oggetto del presente disciplinare tecnico è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- Vacche in lattazione
- Bovini in allevamento/asciutta
- Bovini da ingrasso
- Capre da latte
- Ovicapri da allevamento/carne
- Equini

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 15 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio della monticazione ai fini della gestione di un buon pascolo viene definito un periodo compreso tra il 15 maggio ed il 25 maggio.

La data di inizio monticazione, così come la data di fine pascolo (non oltre il 31 ottobre), nonché eventuali necessità di forza maggiore che comportino la modifica delle date sopra indicate, dovranno essere preventivamente comunicate al personale di custodia forestale e alla Stazione Forestale di Riva del Garda:

Custode Forestale bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it

Staz. Forestale staz.forestaleriva@provincia.tn.it

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 25 U.B.A. (unità bovine adulte), così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico ottimale stabilito, fatta salva una tolleranza in più del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di carico. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 24 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo ottimale di U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il pascolo di bovini.

E' ammessa la presenza di capi ovi-caprini, equini o altro fino ad un massimo di 2 U.B.A. complessive.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e ad attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria ed a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. pulizia locali, canali e cisterne,

riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata (nel rispetto del vincolo storico/artistico a sensi del D.Lgs. 42/2004), delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e/o nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro 15 gg, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 25), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la propria attività con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento e mantenimento degli immobili e delle aree date in concessione.

Art. 9 Interventi di miglioramento

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di validità della concessione, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Se richiesto dall'Ente proprietario e d'intesa con il concessionario, l'eventuale esecuzione di opere di miglioramento di natura agricolo/pastorale che si rendessero necessarie durante il periodo di validità del contratto e comunque compatibili con l'attività propria del concessionario stesso, potranno essere eseguite direttamente dal concessionario stesso alle condizioni tecniche ed economiche che andranno concordate di volta in volta con il Comune, anche ai fini del finanziamento dello spesa. Detti interventi saranno eventualmente indicati nel verbale di consegna annuale della malga.

Nel caso in cui il concessionario intenda apportare miglorie alle strutture o alle aree in concessione, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. Se fossero apportate modifiche di qualsiasi natura e specie alle strutture o alle aree in concessione senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario, quest'ultimo ha diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario e il risarcimento di tutti i danni.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e già compresa nel contratto, gli interventi di cui al successivo art. 11 del presente disciplinare.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Per tutta la durata del contratto il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo i criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

La malga e le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con

famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmettere al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata obbligatoriamente entro 10 giorni dall'evento ed esclusivamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, nell'anno precedente la domanda di finanziamento, allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- la custodia e la gestione del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 18;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- le recinzioni mobili vanno rimosse dal pascolo ad ogni fine stagione;
- il concessionario si impegna ad arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, effettuare la manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 8 della strada d'accesso, dei fabbricati, abbeveratoi e staccionate, nonché alla chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (abbeveratoi, vasche liquame, impianto idraulico);
- la superficie destinata al pascolo va mantenuta integra provvedendo periodicamente e prima della fioritura, allo sfalcio della flora infestante, all'estirpazione delle piante venefiche, pulizia delle aree occupate dal cespugliame e spietramento superficiale al fine di consentire il completo e razionale utilizzo dell'area pascoliva e di garantire l'azione migliorativa del cotico erboso;
- utilizzo del pascolo per settori, evitando stazionamenti prolungati che comportino

danneggiamento al cotico, delimitando le zone con filo pastore, in modo da garantire a rotazione il completo utilizzo della superficie pascoliva;

- l'accesso dei bovini alle malghe dovrà avvenire esclusivamente lungo la strada; durante il pascolo il bestiame dovrà essere sorvegliato affinché non arrechi danno ai boschi circostanti, i quali non potranno essere pascolati nemmeno in caso di nevicate precoci;
- va eseguita la manutenzione dello steccato esistente ed eseguita la pulizia della fontana abbeveratoio, con svuotamento del tubo di carico, ad ogni fine stagione;
- obbligo di pulizia della stalla e dello svuotamento della vasca di raccolta liquami interrata, con spargimento del liquame nel pascolo alla fine del periodo di monticazione;
- il concessionario è tenuto a rimborsare annualmente e su richiesta inviata dall'Ente proprietario il costo per la fornitura dell'energia elettrica relativamente ai mesi della stagione monticatoria;
- obbligo di rispetto di tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia forestale e delle indicazioni operative che saranno di volta in volta impartite dall'autorità forestale;
- denunciare al Comune ogni atto che abbia compromesso o possa compromettere la stabilità e la buona conservazione delle aree a pascolo in concessione;
- è fatto assoluto divieto di inquinare le acque dei rivi adiacenti le malghe, di fare uso di fuoco all'interno delle aree, di abbandonare rifiuti, di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni a pascolo o di realizzare nuovi sentieri.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a realizzare miglioramenti fondiari e interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 Occupazione del pascolo

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute o con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali. Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è definita nel contratto.

Art. 16 Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 Cauzione

Prima della stipula del contratto di concessione, l'ente proprietario chiede al concessionario il versamento

di una cauzione - o la costituzione di idonea garanzia fideiussoria - con valore pari ad 1 annualità del canone di concessione, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché di ogni eventuale danno che fosse arrecato ai beni concessi per colpa del concessionario. Detta cauzione sarà restituita senza interessi successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 15 gg dalla notifica.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità e gestione degli animali al pascolo

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Inoltre:

- tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 10 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, genista, ecc.);
- va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale se sprovvisti di apposite recinzioni;
- non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento;
- per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante.

Art. 19 Integrazioni alimentari

- Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg);
- in caso di nevicata precoci, essendo vietato il pascolamento nel bosco, andranno predisposte adeguate scorte di foraggio per poter fronteggiare tali situazioni anomale

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- il letame eventualmente prodotto dal bestiame in stalla va accumulato nell'apposita vasca, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione nelle località e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- nelle zone infestate da piante ammoniacali come pure in aree a torbiera si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;

- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 21 Lavorazioni del latte

Allo stato attuale non è prevista la possibilità di lavorazione del latte.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 22 Organo di vigilanza

L'Ente proprietario provvede mediante i propri uffici e con il supporto del personale del servizio associato di Custodia Forestale alla consegna e riconsegna della Malga, nonché al controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio della stagione d'alpeggio e della riconsegna al termine della stessa, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Il concessionario ha l'obbligo di permettere l'accesso alle strutture da parte del Custode Forestale e del personale tecnico del Comune.

Art. 23 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della stagione di monticazione, la proprietà, con l'ausilio del Custode Forestale ed in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico. Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere concordate ulteriori prescrizioni particolari.

Il deposito cauzionale sarà restituito integralmente alla scadenza della concessione d'uso quinquennale, se non saranno rilevati danni o infrazioni; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel disciplinare tecnico – economico, nel contratto di concessione e nei verbali di consegna e riconsegna annuale, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i

casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

ART. OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE/PENALITA'
Art. 4 – Durante monticazione	€. 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione o per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la demonticazione
Art. 5 - Determinazione del carico	€. 10,00/giorno per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto ai limiti fissati (25 UBA + tolleranza 10%)
Art. 8 - Manutenzioni ordinarie	€. 200,00 mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 9 – Migliorie	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata
Artt. 10 e 11 – Oneri concessionario	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata
Artt. 18, 19 e 20 – Generalità e gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata

Art. 25 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione d'uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento - attraverso il Servizio Patrimonio, ed il servizio di custodia forestale - lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto al termine di ogni stagione inviando comunicazione a mezzo PEC entro il 30 novembre di ogni anno. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto a decorrere dalla stagione d'alpeggio dell'anno successivo.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di

risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo ottimale fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto ai periodi di carico/scarico della malga indicati all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

Per il Comune di Riva del Garda

Sig. _____

Il Rappresentante sindacale

Sig. _____

Per il Concessionario

Sig. _____

Il Rappresentante sindacale

Sig. _____

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI MALGA BAITON DEL GELOS

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente documento, denominato “**disciplinare tecnico – economico**”, fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione delle malghe comunali comprendente “Malga Baiton del Gelos” sita nel Comune di Riva del Garda nella frazione di Campi.

L'oggetto del contratto è l'utilizzo della malga considerata nel suo complesso di pascolo e infrastrutture, come meglio descritte al successivo art. 2, secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle destinazioni e consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

Le superfici qui definite e disciplinate rappresentano le porzioni di territorio realmente pascolabili su cui la proprietà ritiene tassativo l'esercizio del pascolo. Le stesse sono comprese nelle UPAS dello schedario ufficiale PAT.

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (ha)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (ha)
arbusteto	0,1	-
bosco	-	-
improduttivi	0,1	-
pascolo magro	-	-
pascolo pingue	2,4	2,2
Tot	2,6	2,2

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	RIVA	p.f.	140/1	10.953.662	25.172

Tra gli immobili la malga comprende:

- locale adibito a stalla lato nord-ovest dell'edificio p.ed. 3870 C.C. Riva;

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3 Destinazione della malga

La malga oggetto del presente disciplinare tecnico è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- Vacche in lattazione
- X Bovini in allevamento/asciutta
- Bovini da ingrasso
- Capre da latte
- Ovicapri da allevamento/carne
- Equini

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 60 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 10 giugno d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio della monticazione ai fini della gestione di un buon pascolo viene definito un periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 giugno.

La data di inizio monticazione, così come la data di fine pascolo (non oltre il 31 ottobre), nonché eventuali necessità di forza maggiore che comportino la modifica delle date sopra indicate, dovranno essere preventivamente comunicate al personale di custodia forestale e alla Stazione Forestale di Riva del Garda:

Custode Forestale bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it
Staz. Forestale staz.forestaleriva@provincia.tn.it

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 2,2 U.B.A. (unità bovine adulte), così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico ottimale stabilito, fatta salva una tolleranza di 1 U.B.A. in più. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna carico. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 24 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo ottimale di U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato

principalmente per il pascolo di bovini.

E' ammessa la presenza di capi ovi-caprini, equini o altro fino ad un massimo di 1 U.B.A. complessiva.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e ad attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria ed a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. pulizia locali, canali e cisterne, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e/o nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro 15 gg, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 25), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la propria attività con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento e mantenimento degli immobili e delle aree date in concessione.

Art. 9 Interventi di miglioramento

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di validità della concessione, di eseguire opere di

miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Se richiesto dall'Ente proprietario e d'intesa con il concessionario, l'eventuale esecuzione di opere di miglioramento di natura agricolo/pastorale che si rendessero necessarie durante il periodo di validità del contratto e comunque compatibili con l'attività propria del concessionario stesso, potranno essere eseguite direttamente dal concessionario stesso alle condizioni tecniche ed economiche che andranno concordate di volta in volta con il Comune, anche ai fini del finanziamento dello spesa. Detti interventi saranno eventualmente indicati nel verbale di consegna annuale della malga.

Nel caso in cui il concessionario intenda apportare migliorie alle strutture o alle aree in concessione, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. Se fossero apportate modifiche di qualsiasi natura e specie alle strutture o alle aree in concessione senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario, quest'ultimo ha diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario e il risarcimento di tutti i danni.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e già compresa nel contratto, gli interventi di cui al successivo art. 11 del presente disciplinare.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Per tutta la durata del contratto il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo i criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

La malga e le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmettere al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata obbligatoriamente entro 10 giorni dall'evento ed esclusivamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i

provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, nell'anno precedente la domanda di finanziamento, allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- la custodia e la gestione del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 18;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- le recinzioni mobili vanno rimosse dal pascolo ad ogni fine stagione;
- il concessionario si impegna ad arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale, effettuare la manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 8 della strada d'accesso, dei fabbricati, abbeveratoi e staccionate, nonché alla chiusura e scarico a fine stagione dell'abbeveratoio;
- la superficie destinata al pascolo va mantenuta integra provvedendo periodicamente e prima della fioritura, allo sfalcio della flora infestante, all'estirpazione delle piante venefiche, pulizia delle aree occupate dal cespugliame e spietramento superficiale al fine di consentire il completo e razionale utilizzo dell'area pascoliva e di garantire l'azione migliorativa del cotico erboso;
- utilizzo del pascolo per settori, evitando stazionamenti prolungati che comportino danneggiamento al cotico, delimitando le zone con filo pastore, in modo da garantire a rotazione il completo utilizzo della superficie pascoliva;
- l'accesso dei bovini alle malghe dovrà avvenire esclusivamente lungo la strada; durante il pascolo il bestiame dovrà essere sorvegliato affinché non arrechi danno ai boschi circostanti, i quali non potranno essere pascolati nemmeno in caso di neviccate precoci;
- va eseguita la manutenzione dello steccato esistente ed eseguita la pulizia della fontana abbeveratoio, con svuotamento del tubo di carico, ad ogni fine stagione;
- obbligo di pulizia della stalla con spargimento del letame nel pascolo alla fine del periodo di monticazione;
- obbligo di rispetto di tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia forestale e delle indicazioni operative che saranno di volta in volta impartite dall'autorità forestale;
- denunciare al Comune ogni atto che abbia compromesso o possa compromettere la stabilità e la buona conservazione delle aree a pascolo in concessione;
- è fatto assoluto divieto di fare uso di fuoco all'interno delle aree, di abbandonare rifiuti, di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni a pascolo o di realizzare nuovi sentieri.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a realizzare miglioramenti fondiari e interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 Occupazione del pascolo

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute o con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali. Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 Durata della concessione in uso

La durata della concessione d'uso è definita nel contratto.

Art. 16 Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 Cauzione

Prima della stipula del contratto di concessione, l'ente proprietario chiede al concessionario il versamento di una cauzione - o la costituzione di idonea garanzia fideiussoria - con valore pari ad 1 annualità del canone di concessione, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché di ogni eventuale danno che fosse arrecato ai beni concessi per colpa del concessionario. Detta cauzione sarà restituita senza interessi successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 15 gg dalla notifica.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità e gestione degli animali al pascolo

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Inoltre:

- tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei

residui;

- va evitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 10 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, genista, ecc.);
- va limitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante.

Art. 19 Integrazioni alimentari

- Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg);
- in caso di neviccate precoci, essendo vietato il pascolamento nel bosco, andranno predisposte adeguate scorte di foraggio per poter fronteggiare tali situazioni anomale

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- il letame eventualmente prodotto dal bestiame in stalla va asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione nelle località e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- nelle zone infestate da piante ammoniacali come pure in aree a torbiera si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 21 Lavorazioni del latte

Non è prevista la possibilità di lavorazione del latte.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 22 Organo di vigilanza

L'Ente proprietario provvede mediante i propri uffici e con il supporto del personale del servizio associato di Custodia Forestale alla consegna e riconsegna della Malga, nonché al controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio della stagione d'alpeggio e della riconsegna al termine della stessa, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- In occasione del carico;
- Durante la stagione di alpeggio;
- In occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richiama. Il concessionario

ha l'obbligo di permettere l'accesso alle strutture da parte del Custode Forestale e del personale tecnico del Comune.

Art. 23 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della stagione di monticazione, la proprietà, con l'ausilio del Custode Forestale ed in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati e delle infrastrutture in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico. Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere concordate ulteriori prescrizioni particolari.

Il deposito cauzionale sarà restituito integralmente alla scadenza della concessione d'uso quinquennale, se non saranno rilevati danni o infrazioni; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel disciplinare tecnico – economico, nel contratto di concessione e nei verbali di consegna e riconsegna annuale, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

ART. OGGETTO DI INADEMPIIMENTO	INFRAZIONE/PENALITA'
Art. 4 – Durante monticazione	€. 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione o per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la demonticazione
Art. 5 - Determinazione del carico	€. 10,00/giorno per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto ai limiti fissati (2,2 UBA + 1 UBA di tolleranza)
Art. 8 - Manutenzioni ordinarie	€. 200,00 mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 9 – Migliorie	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata
Artt. 10 e 11 – Oneri concessionario	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata
Artt. 18, 19 e 20 – Generalità e gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata

Art. 25 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione d'uso

o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento - attraverso il Servizio Patrimonio ed il servizio di custodia forestale - lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto al termine di ogni stagione inviando comunicazione a mezzo PEC entro il 30 novembre di ogni anno. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto a decorrere dalla stagione d'alpeggio dell'anno successivo.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo ottimale fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto ai periodi di carico/scarico della malga indicati all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

Per il Comune di Riva del Garda Sig. _____

Il Rappresentante sindacale Sig. _____

Per il Concessionario Sig. _____

Il Rappresentante sindacale Sig. _____

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI MALGA CAMPIO'

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente documento, denominato “**disciplinare tecnico – economico**”, fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione delle malghe comunali comprendente “Malga Campiò” sita nel Comune di Riva del Garda nella frazione di Campi. L’oggetto del contratto è l’utilizzo della malga ai fini del pascolo, come meglio descritta al successivo art. 2, secondo l’uso zootecnico normale e nel rispetto delle destinazioni e consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

Le superfici qui definite e disciplinate rappresentano le porzioni di territorio realmente pascolabili su cui la proprietà ritiene tassativo l’esercizio del pascolo. Le stesse sono comprese nelle UPAS dello schedario ufficiale PAT.

La consistenza della superficie pascolare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	-	-
bosco	0,2	-
improduttivi	0,03	-
pascolo magro	-	-
pascolo pingue	1,9	1,8
Tot	2,1	1,8

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATATALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	SUPERFICIE CATATALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
1	RIVA	p.ed	.798	137	137
2	RIVA	p.f.	136	1.529	1.472
3	RIVA	p.f.	137	3.046	3.046
4	RIVA	p.f.	138	939	939
5	RIVA	p.f.	139	2.967	2.967
6	RIVA	p.f.	140/1	10.953.662	12.849

All’interno del perimetro della malga sono presenti un edificio adibito ad abitazione del pastore in corso di ristrutturazione ed una stalla attualmente in carente stato di conservazione. Allo stato attuale non è quindi previsto l’uso delle strutture o parti di esse.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Art. 3 Destinazione della malga

La malga oggetto del presente disciplinare tecnico è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- Vacche in lattazione
- X Bovini in allevamento/asciutta
- Bovini da ingrasso
- Capre da latte
- Ovicapri da allevamento/carne
- Equini

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 15 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Tenuto conto dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio della monticazione ai fini della gestione di un buon pascolo viene definito un periodo compreso tra il 15 maggio ed il 25 maggio.

La data di inizio monticazione, così come la data di fine pascolo (non oltre il 31 ottobre), nonché eventuali necessità di forza maggiore che comportino la modifica delle date sopra indicate, dovranno essere preventivamente comunicate al personale di custodia forestale e alla Stazione Forestale di Riva del Garda:

Custode Forestale bettalisa@comune.rivadelgarda.tn.it

Staz. Forestale staz.forestaleriva@provincia.tn.it

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 2,2 U.B.A. (unità bovine adulte), così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico ottimale stabilito, fatta salva una tolleranza di 1 U.B.A. in più. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna carico. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 24 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo ottimale di U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, il pascolo è utilizzato

principalmente per il pascolo di bovini.

E' ammessa la presenza di capi ovi-caprini, equini o altro fino ad un massimo di 1 U.B.A. complessiva.

Art. 7 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e ad attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria ed a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa.

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 gg dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna alla malga, delle attrezzature (vasca di accumulo dell'acqua) e delle aree a pascolo nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, sono a carico del concessionario. Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e/o nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale cura e manutenzione dell'area concessa. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro 15 gg, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi seguendo le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 25), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la propria attività con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento e mantenimento delle aree date in concessione.

Art. 9 Interventi di miglioramento

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di validità della concessione, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione dei fabbricati ivi presenti, manutenzione straordinaria sulla viabilità, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo

all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Se richiesto dall'Ente proprietario e d'intesa con il concessionario, l'eventuale esecuzione di opere di miglioramento di natura agricolo/pastorale che si rendessero necessarie durante il periodo di validità del contratto e comunque compatibili con l'attività propria del concessionario stesso, potranno essere eseguite direttamente dal concessionario stesso alle condizioni tecniche ed economiche che andranno concordate di volta in volta con il Comune, anche ai fini del finanziamento dello spesa. Detti interventi saranno eventualmente indicati nel verbale di consegna annuale della malga.

Nel caso in cui il concessionario intenda apportare migliorie alle aree in concessione, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. Se fossero apportate modifiche di qualsiasi natura e specie alle aree in concessione senza la prescritta autorizzazione dell'Ente proprietario, quest'ultimo ha diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario e il risarcimento di tutti i danni.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e già compresa nel contratto, gli interventi di cui al successivo art. 11 del presente disciplinare.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Per tutta la durata del contratto il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo i criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale ed alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmettere al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, nell'anno precedente la domanda di finanziamento, allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- la custodia e la gestione del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 18;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- le recinzioni mobili vanno rimosse dal pascolo ad ogni fine stagione;
- il concessionario si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 8 della strada d'accesso e della vasca di accumulo dell'acqua, nonché alla chiusura e scarico della stessa a fine stagione;
- la superficie destinata al pascolo va mantenuta integra provvedendo periodicamente e prima della fioritura, allo sfalcio della flora infestante, all'estirpazione delle piante venefiche, pulizia delle aree occupate dal cespugliame e spietramento superficiale al fine di consentire il completo e razionale utilizzo dell'area pascoliva e di garantire l'azione migliorativa del cotico erboso;
- utilizzo del pascolo per settori, evitando stazionamenti prolungati che comportino danneggiamento al cotico, delimitando le zone con filo pastore, in modo da garantire a rotazione il completo utilizzo della superficie pascoliva;
- l'accesso dei bovini alle malghe dovrà avvenire esclusivamente lungo la strada; durante il pascolo il bestiame dovrà essere sorvegliato affinché non arrechi danno ai boschi circostanti, i quali non potranno essere pascolati nemmeno in caso di neviccate precoci;
- obbligo di rispetto di tutte le norme e le disposizioni in materia di polizia forestale e delle indicazioni operative che saranno di volta in volta impartite dall'autorità forestale;
- denunciare al Comune ogni atto che abbia compromesso o possa compromettere la stabilità e la buona conservazione delle aree a pascolo in concessione;
- è fatto assoluto divieto di fare uso di fuoco all'interno delle aree, di abbandonare rifiuti, di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni a pascolo o di realizzare nuovi sentieri.

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a realizzare miglioramenti fondiari e interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 Occupazione del pascolo

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute o con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali. Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati ai pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 Durata della concessione in uso

La durata della concessione d'uso è definita nel contratto.

Art. 16 Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 Cauzione

Prima della stipula del contratto di concessione, l'ente proprietario chiede al concessionario il versamento di una cauzione - o la costituzione di idonea garanzia fideiussoria - con valore pari ad 1 annualità del canone di concessione, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, nonché di ogni eventuale danno che fosse arrecato ai beni concessi per colpa del concessionario. Detta cauzione sarà restituita senza interessi successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 15 gg dalla notifica.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità e gestione degli animali al pascolo

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Inoltre:

- tutta la superficie del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 10 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, genista, ecc.);
- va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante.

Art. 19 Integrazioni alimentari

- Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del

fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg);

- in caso di nevicate precoci, essendo vietato il pascolamento nel bosco, andranno predisposte adeguate scorte di foraggio per poter fronteggiare tali situazioni anomale

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Vanno osservate le seguenti prescrizioni:

- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 21 Lavorazioni del latte

Non è prevista la possibilità di lavorazione del latte.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 22 Organo di vigilanza

L'Ente proprietario provvede mediante i propri uffici e con il supporto del personale del servizio associato di Custodia Forestale alla consegna e riconsegna della Malga, nonché al controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio della stagione d'alpeggio e della riconsegna al termine della stessa, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- In occasione del carico;
- Durante la stagione di alpeggio;
- In occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda.

Art. 23 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della stagione di monticazione, la proprietà, con l'ausilio del Custode Forestale ed in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico. Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere concordate ulteriori prescrizioni particolari.

Il deposito cauzionale sarà restituito integralmente alla scadenza della concessione d'uso quinquennale, se non saranno rilevati danni o infrazioni; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel disciplinare tecnico – economico, nel contratto di concessione e nei verbali di consegna e riconsegna annuale, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

ART. OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE/PENALITA'
Art. 4 – Durante monticazione	€. 15,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione o per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per la demonticazione
Art. 5 - Determinazione del carico	€. 10,00/giorno per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto ai limiti fissati (1,8 UBA + 1 UBA di tolleranza)
Art. 8 - Manutenzioni ordinarie	€. 200,00 mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 9 – Migliorie	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata
Artt. 10 e 11 – Oneri concessionario	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata
Artt. 18, 19 e 20 – Generalità e gestione animali al pascolo, integrazioni e deiezioni	€. 200,00 per ogni inadempienza accertata

Art. 25 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione d'uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento - attraverso il Servizio Patrimonio ed il servizio di custodia forestale - lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto al termine di ogni stagione inviando comunicazione a mezzo PEC entro il 30 novembre di ogni anno. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto a decorrere dalla stagione d'alpeggio dell'anno successivo.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 26 Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 25, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo ottimale fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo;
- ritardo superiore a 15 gg rispetto ai periodi di carico/scarico della malga indicati all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.


Luogo e data

Per il Comune di Riva del Garda Sig. _____

Il Rappresentante sindacale Sig. _____



Per il Concessionario Sig. _____


Il Rappresentante sindacale Sig. _____




COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Unità di pascolo "Malga Gelòs"

Carta catastale e delle superfici pascolabili

 unità di pascolo
 C.C. Riva



scala 1:2.000



Particelle fondiarie superficie pascolabile:
- p.f. 140/1 mq. 25.172

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
Unità di pascolo "Malga Campiò"


Carta catastale e delle superfici pascolabili



scala 1:2.000



140/1



Particelle fondiarie superficie pascolabile:

- p.ed. 798 mq. 137
- p.f. 136 mq. 1.529
- p.f. 137 mq. 3.046
- p.f. 138 mq. 939
- p.f. 139 mq. 2.967
- p.f. 140/1 mq. 12.382